

HOLY SEE PRESS OFFICE
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLIS

BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0247

Mercoledì 02.05.2012

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

◆ RINNOVATO QUADRO GIURIDICO DI CARITAS INTERNATIONALIS

◆ RINNOVATO QUADRO GIURIDICO DI CARITAS INTERNATIONALIS

RINNOVATO QUADRO GIURIDICO DI *CARITAS INTERNATIONALIS*

- DECRETO GENERALE
- ARTICOLO ESPLICATIVO DEL DECRETO (DI MONS. OSVALDO NEVES DE ALMEIDA)

Pubblichiamo il Decreto Generale, a firma del Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità, relativo al rinnovato quadro giuridico di *Caritas internationalis*. Contestualmente sono pubblicati i nuovi statuti ed il nuovo regolamento interno dell'Organizzazione.

Si pubblica anche un articolo esplicativo del nuovo status giuridico di *Caritas Internationalis*.

• DECRETO GENERALE Il Sig. Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità

- visto il Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, del 16 settembre 2004, con cui il Beato Giovanni Paolo II ha concesso a *Caritas Internationalis* la personalità giuridica canonica pubblica, a norma dei cann. 116-123 del Codice di Diritto Canonico;

- considerato che tale documento pontificio riconosce che *Caritas Internationalis*, per sua origine e natura, è unita da uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro e che deve ispirare la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa (Cfr. Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, 2);

- attesi gli orientamenti magisteriali relativi all'attività caritativa della Chiesa offerti dal Santo Padre Benedetto XVI nella Lettera Enciclica *Deus Caritas est*, nonché le specifiche indicazioni contenute nel Discorso del Santo Padre ai partecipanti all'Assemblea Generale di *Caritas Internationalis*, del 27 maggio 2011;

- rilevata la necessità di dare una normativa complementare al Chirografo *Durante l'Ultima Cena* allo scopo di interpretare le sue disposizioni e di adeguare tutti gli aspetti dell'agire di *Caritas Internationalis* al suo speciale legame con la Sede Apostolica e al suo *status* di persona giuridica canonica pubblica (Cfr. Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, 3);

- atteso, infine, che il Santo Padre Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato il giorno 17 gennaio 2011, gli ha delegato "le potestà necessarie per trattare e risolvere in Suo nome, a partire dal giorno 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico «*Caritas Internationalis*», emanando le norme che siano eventualmente necessarie" (AAS, CIII [2011] 127);

dispone quanto segue

Art. 1. § 1. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum* è il Dicastero competente nei confronti di *Caritas Internationalis*, per l'intero ambito della sua attività istituzionale, in ordine all'osservanza del presente Decreto e della normativa propria di tale persona giuridica canonica pubblica nonché al controllo e vigilanza relativi, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

§2. Qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, emanato da *Caritas Internationalis*, deve sempre essere sottoposto alla preventiva approvazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, fatte salve le competenze generali della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum* partecipa, tramite propri rappresentanti o delegati, con diritto di parola, alle riunioni degli organi di *Caritas Internationalis* e a quelle della Commissione di assistenza di cui all'art. 6. 5°, come pure alle riunioni regionali dei suoi membri e a quelle di coordinamento di attività promosse dalla medesima.

§4. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, acquisiti i pareri opportuni, in particolare quello del Presidente di *Caritas Internationalis*, nomina un Assistente Ecclesiastico, per un tempo da stabilire negli Statuti, il quale partecipa di diritto alle riunioni degli organi di governo, favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell'Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l'identità cattolica di *Caritas Internationalis*.

§5. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum* approva gli accordi con Organizzazioni e Enti non governativi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 § 2 del presente Decreto, riguardo le situazioni di gravi emergenze umanitarie.

§6. Spetta al Pontificio Consiglio *Cor Unum* vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di *Caritas Internationalis*, fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento canonico e, in particolare, dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*.

§7. Spetta al Pontificio Consiglio *Cor Unum*, sentita la Segreteria di Stato e la Prefettura degli Affari Economici, approvare la stipula di contratti, per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione della contabilità, di consulenza lavorativa e di gestione della retribuzione del personale, dei contributi previdenziali e degli altri aspetti inerenti alla sicurezza sociale, e di gestione finanziaria e patrimoniale.

§8. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum* esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Regioni che i membri di *Caritas Internationalis* istituiscono come istanze di coordinamento entro una determinata area geografica, senza personalità canonica e a scopi esclusivamente funzionali. Il Pontificio Consiglio può designare un proprio Delegato presso le singole Regioni, nei termini che ritiene opportuni.

§9. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum* ha la facoltà di invitare i Rappresentanti dei Dicasteri interessati per riunioni specifiche su materie riguardanti *Caritas Internationalis*.

Art. 2. La Prima Sezione della Segreteria di Stato è competente per:

1° sottoporre all'approvazione del Sommo Pontefice gli Statuti e il Regolamento interno di *Caritas Internationalis* e ogni modifica ai medesimi, nonché la loro interpretazione, previo parere del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, a norma del presente Decreto, del Codice di Diritto Canonico e della legislazione dello Stato della Città del Vaticano. I suddetti Statuti e Regolamento interno devono essere intesi alla luce del presente Decreto;

2° tutelare quanto concerne la personalità giuridica canonica pubblica di *Caritas Internationalis* nonché la sua personalità civile vaticana, esercitando i controlli stabiliti nell'ordinamento canonico e nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, relativi agli Statuti e al Regolamento interno di *Caritas Internationalis* nonché alla legittimità dei suoi atti giuridici;

3° curare che la normativa di *Caritas Internationalis* in materia di lavoro sia correlata al Regolamento Generale della Curia Romana con le eccezioni adeguate alle particolarità di *Caritas Internationalis*. Provvedere, in conformità ai cann. 231 e 281 del Codice di Diritto canonico, a che la sicurezza sociale sia adeguatamente assicurata e garantita.

4° assicurare il coordinamento delle competenze assegnate da questo Decreto al Pontificio Consiglio *Cor Unum* e agli altri Dicasteri e Organismi della Curia Romana con quelle del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e delle Istituzioni e Organismi collegati con la Santa Sede;

5° assistere il Pontificio Consiglio *Cor Unum* nel compito di vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di *Caritas Internationalis*, come stabilito dall'art.1 § 6 e disporre, nei casi ritenuti necessari, specifiche verifiche, ispezioni e controlli giuridici, amministrativi e contabili straordinari, di concerto con la Prefettura per gli Affari Economici e il Pontificio Consiglio *Cor Unum*.

Art. 3. § 1. La Seconda Sezione della Segreteria di Stato è competente per:

1° tenere le relazioni con le autorità politiche, diplomatiche, amministrative e giudiziarie degli Stati, in particolare con quelle dello Stato Italiano, nonché le relazioni con le Organizzazioni internazionali e regionali;

2° autorizzare l'introduzione o la contestazione di una lite in nome di *Caritas Internationalis* davanti ai tribunali civili degli Stati, a quelli internazionali e a corti di arbitrato;

3° approvare, previo parere del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, gli accordi di finanziamento ufficiale da parte dei Governi e delle Organizzazioni ed Enti Internazionali, di iniziative e progetti caritativi, umanitari e di promozione dello sviluppo, attivati direttamente o affidati a *Caritas Internationalis*;

4° approvare, previo parere del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, gli accordi di cooperazione ed ogni altro accordo ufficiale con i Governi e con le Organizzazioni ed Enti Intergovernativi.

§2. In caso di grave emergenza umanitaria, le autorità di *Caritas Internationalis* sono autorizzate a prendere accordi operativi immediati sul posto con le Autorità governative, con le Organizzazioni ed Enti Intergovernativi e le Organizzazioni non governative. Tali accordi dovranno essere comunicati, non appena possibile, al Pontificio Consiglio *Cor Unum* e alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato.

§3. *Caritas Internationalis* è tenuta a riferire alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato, con periodicità almeno quadrimestrale, in modo riassuntivo, sui rapporti, ufficiali o non, intrattenuti con i Governi e con le Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede e ad informarne contestualmente il Pontificio Consiglio

Cor Unum. Eventuali accordi di *Caritas Internationalis* con le medesime Missioni richiedono l'approvazione della stessa Seconda Sezione.

Art. 4. § 1. I rapporti di lavoro dirigenziali, incluso quello con il Segretario Generale, di dipendenza e di collaborazione, stipulati da *Caritas Internationalis* a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, sono retti da apposita normativa stabilita dall'Autorità competente a norma dell'art. 2, 3° ed impostata sul Regolamento Generale della Curia Romana. Al fine di consentire gli adattamenti richiesti dalle peculiarità di *Caritas Internationalis*, a partire dalla pubblicazione del presente Decreto si applica ad essa, *ad experimentum* per un quadriennio, il Regolamento Generale della Curia Romana, esclusi la competenza della Commissione Disciplinare della Curia Romana ed il regime di sicurezza sociale, che è assicurato secondo norme proprie.

§2. Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti, incluso quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e quelli di collaborazione, stipulati da *Caritas Internationalis*, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, è competente l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica secondo le relative procedure statutarie (cfr. artt.11-20) ancorché non si tratti di dipendenti vaticani ed assimilati.

Art. 5. La competenza per le controversie non lavorative spetta ai Tribunali dello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le competenze assegnate al Tribunale della Rota Romana dai cann. 1405 § 3, 3° e 1444 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 6. Gli Statuti di *Caritas Internationalis* devono contenere obbligatoriamente le seguenti disposizioni:

1° la persona giuridica canonica pubblica *Caritas Internationalis* ha sede legale, anche per ogni tipo di riferimento alle prestazioni operative e gestionali del personale ed agli inerenti effetti giuridici e giurisdizionali, nello Stato della Città del Vaticano;

2° Il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, di intesa con la Prima Sezione della Segreteria di Stato, sottoporrà al Sommo Pontefice, per l'approvazione preventiva, la lista dei candidati per le funzioni di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere di *Caritas Internationalis*. La suddetta lista verrà resa nota solo in seguito all'approvazione;

3° l'elezione delle varie cariche di *Caritas Internationalis* deve avvenire in conformità a quanto previsto dai cann. 169-173 del Codice di Diritto Canonico;

4° almeno tre membri del Consiglio Esecutivo (Executive Board) sono sempre di nomina Pontificia. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, d'intesa con la Segreteria di Stato, proporrà al Sommo Pontefice i nominativi dei tre membri di nomina Pontificia.

5° la costituzione di una Commissione di assistenza, di nomina pontificia, composta da esperti competenti in campo giuridico, organizzativo e tecnico e, se il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, sentita la Segreteria di Stato e la Prefettura per gli Affari Economici, lo ritenesse necessario, anche da un Collegio di revisori: le competenze di questa Commissione saranno determinate dalla Prima Sezione della Segreteria di Stato, d'intesa con il Pontificio Consiglio *Cor Unum*;

6° prima di iniziare il loro mandato, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, pronunceranno davanti al Presidente del Pontificio Consiglio *Cor Unum* le Promesse stabilite nell'Allegato 1 del presente Decreto. I dirigenti pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di *Caritas Internationalis* o a un suo delegato mentre gli impiegati le pronunceranno davanti al Segretario Generale. A partire dall'entrata in vigore del presente Decreto, tali dichiarazioni sono condizione giuridica necessaria per l'assunzione delle cariche statutarie di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere. A partire dalla stessa data, le Promesse dei dirigenti e degli impiegati sono condizioni necessarie per la continuità del rapporto di lavoro con la persona giuridica canonica pubblica *Caritas Internationalis*;

7° i beni di *Caritas Internationalis*, a norma del can. 1257 § 1 del Codice di Diritto Canonico, sono beni

ecclesiastici e sono retti dalla normativa canonica; la gestione e la disposizione di questi beni, oltre al Segretario Generale, compete solo a chi intrattiene un rapporto di lavoro dipendente con *Caritas Internationalis*;

8° l'approvazione di un bilancio preventivo annuale, che prospetti una perdita economica c/o una diminuzione del patrimonio netto, dev'essere esplicitamente richiesta al Pontificio Consiglio *Cor Unum*.

9° il rappresentante legale di *Caritas Internationalis* è il Segretario Generale.

Art. 7. § 1. *Caritas Internationalis* è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni che le siano richieste dal Pontificio Consiglio *Cor Unum* ed altresì dalla Segreteria di Stato e, per le rispettive competenze, da ogni altro Dicastero, Organismo o Ufficio interessato della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, inviandone copia al Pontificio Consiglio *Cor Unum*. In particolare, *Caritas Internationalis* deve fornire, a richiesta delle menzionate Autorità, le necessarie informazioni sul personale, specificamente quelle indicate dagli articoli 9 §1, 1°-3°; 10 §1, 1°-3°, 5° e 10 §2 del Regolamento Generale del Personale dello Stato della Città del Vaticano, nonché sui singoli contratti di lavoro di ogni dirigente o dipendente o collaboratore e sui relativi dati inerenti al rapporto di lavoro e alla situazione previdenziale, nel rispetto del can. 220 del Codice di Diritto Canonico e delle Promesse di cui all'art. 6, 6°.

§2. La piena accettazione della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano in vigore è condizione necessaria per stabilire o per mantenere qualsiasi rapporto di lavoro dirigenziale o dipendente con *Caritas Internationalis* nonché di collaborazione e di lavoro autonomo, specie laddove coordinato e/o continuativo.

§3. Le inadempienze agli obblighi stabiliti dalla normativa pertinente nonché agli obblighi di informare possono costituire causa di sospensione o di rimozione dall'incarico istituzionale.

Art. 8. Congiuntamente alle disposizioni del Chirografo *Durante l'Ultima Cena* e del presente Decreto Generale, *Caritas Internationalis* è regolata dai propri Statuti e dal Regolamento interno, dalle norme del Codice di Diritto Canonico, in particolare da quelle concernenti le persone giuridiche pubbliche e, per analogia, dai cann. 312-316, 317 § 4, e 318-320. In quanto persona giuridica vaticana, *Caritas Internationalis* è soggetta alle norme vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano, contrarie al presente Decreto Generale; sono da interpretare alla sua luce quelle contenute nel Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, non modificate da questo Decreto.

Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato approvato in forma specifica dal Santo Padre il giorno 27 aprile 2012 ed entra in vigore, a norma del can. 8 § 1, dal momento della sua pubblicazione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel quotidiano L'Osservatore Romano mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare e, successivamente, negli Acta Apostolicae Sedis. L'originale sarà depositato nell'Archivio della Prima Sezione della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 2 maggio 2012

Em.mo Card. Tarcisio Bertone
Segretario di Stato di Sua Santità

[00582-01.01] [Testo originale: Italiano]

• ARTICOLO ESPLICATIVO DEL DECRETO (DI MONS. OSVALDO NEVES DE ALMEIDA) TESTO IN LINGUA ITALIANA TESTO IN LINGUA INGLESE

TESTO IN LINGUA ITALIANA

Nei suoi 61 anni di vita, *Caritas Internationalis* è sempre stata uno strumento privilegiato della carità della Chiesa. La Santa Sede, raccogliendo la lunga esperienza di questa benemerita istituzione, e in modo speciale gli sviluppi degli ultimi anni, ha voluto aggiornare lo *status* giuridico di *Caritas Internationalis* per sostenerne meglio l'attività nel contesto odierno.

Storia e caratteristiche di Caritas Internationalis

Ricevendo in Udienza i partecipanti alla 19.ma Assemblea Generale di *Caritas Internationalis*, il 27 maggio 2011, Papa Benedetto XVI ha tracciato il profilo storico e la natura ecclesiale di questa istituzione, che costituisce un ambito privilegiato per la partecipazione dei fedeli all'apostolato della Gerarchia (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, 27).

In quella circostanza, il Santo Padre ha ricordato come *Caritas Internationalis* non sia assimilabile alle grandi Organizzazioni non governative, pur svolgendo con esemplare professionalità e competenza dei ruoli assolti anche da esse; in particolare la lotta contro la povertà, il coordinamento degli aiuti umanitari e l'azione politica presso le istanze internazionali (*advocacy*).

Caritas Internationalis fu ideata da Pio XII dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, per manifestare la solidarietà della Chiesa intera di fronte alle tante situazioni di conflitto e di emergenza nel mondo. Nel 2004 il Beato Giovanni Paolo II le conferì personalità giuridica canonica pubblica con il Chirografo *Durante l'ultima Cena*.

Caritas Internationalis possiede un profilo universale ed esercita il suo compito specifico a nome della Chiesa; è chiamata a favorire la comunione tra la Chiesa universale e le Chiese particolari, come pure la comunione tra tutti i fedeli, e deve portare il messaggio della Chiesa anche nella vita politica e sociale sul piano internazionale. (cfr. *Udienza ai partecipanti all'Assemblea generale di Caritas Internationalis*, 27 maggio 2011). La Santa Sede, da parte sua, ha il compito di seguirne l'attività e di vigilare affinché, tanto la sua azione umanitaria e di carità, come il contenuto dei documenti che essa diffonde, siano in sintonia con la Sede Apostolica e con il Magistero della Chiesa, e affinché essa sia amministrata con competenza ed in modo trasparente.

Questa persona giuridica pubblica è retta anzitutto, anche se non esclusivamente, dalla normativa propria e dalle disposizioni pertinenti del *Codice di Diritto Canonico*. Il Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, nel riconoscere lo speciale legame di *Caritas Internationalis* con la Sede Apostolica, ha stabilito implicitamente che il suo governo e il suo operare facciano riferimento alla Prima Sezione della Segreteria di Stato (cfr Giovanni Paolo II, Cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 41). In pari tempo il Chirografo ha affidato al Pontificio Consiglio *Cor Unum* il compito di seguire ed accompagnare l'attività di *Caritas Internationalis*. Anche se non sono state menzionate esplicitamente dal Chirografo, sono rimaste ovviamente vigenti rispetto ad essa le competenze generali di tutela dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr *ibid.*, art. 48), nonché quelle della Prefettura per gli Affari Economici, di vigilanza e di controllo delle amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere (cfr *ibid.*, art. 176). Più in generale, attesa la portata tendenzialmente universale dell'azione di *Caritas Internationalis*, sono state fatte salve le competenze della Santa Sede per l'ordinamento dei beni ecclesiastici, e specialmente la retta amministrazione dei medesimi beni (cfr *ibid.*, art. 98). Inoltre, l'attività di *Caritas Internationalis* presso Governi e Organismi internazionali, considerato che si svolge a nome della Chiesa e coinvolge il *munus* pastorale del Santo Padre, chiama in causa la Seconda Sezione della Segreteria di Stato.

Il processo di aggiornamento del quadro giuridico di Caritas Internationalis

L'esperienza maturata nei quasi otto anni di applicazione del Chirografo *Durante l'Ultima Cena* ha permesso di comprendere con maggiore precisione come promuovere un aggiornamento giuridico che non solo rispetti, ma esprima ancora meglio la natura dell'organizzazione e chiarisca la distribuzione delle competenze dei Dicasteri e degli organismi interessati ad essa.

Inoltre, in questi anni ed in particolare negli ultimi mesi, numerosi Pastori e fedeli hanno voluto condividere con la Santa Sede le loro considerazioni e hanno offerto preziosi suggerimenti, manifestando sincero interesse per *Caritas Internationalis*.

Lo stesso Santo Padre, rivolgendosi ai partecipanti alla predetta Assemblea Generale dell'organismo in parola, nel maggio 2011, ha offerto i principi fondamentali da sviluppare nella nuova normativa.

Intanto, tra il gennaio e il maggio dell'anno scorso, un gruppo di lavoro di rappresentanti di *Caritas Internationalis* e della Santa Sede aveva studiato una nuova versione degli Statuti di *Caritas Internationalis*, cercando di mettere a fuoco le connesse problematiche dottrinali, giuridiche ed economiche. Il progetto degli Statuti è stato poi approvato dall'Assemblea Generale e consegnato alla Santa Sede nell'autunno 2011.

Nei menzionati incontri del gruppo di lavoro, tra l'altro, è emersa la necessità di una legislazione complementare del Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, come riferimento normativo per l'applicazione dei nuovi Statuti. Ricevuto il progetto di questi ultimi, il Santo Padre ha dato precise istruzioni al Cardinale Segretario di Stato sui contenuti del summenzionato testo complementare del Chirografo. In ottemperanza a tali indicazioni è stato quindi preparato il Decreto Generale e sono stati rivisti e adeguati i nuovi Statuti e il Regolamento Interno.

Alcune caratteristiche del nuovo Decreto Generale

In ossequio alle indicazioni del Santo Padre, gli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Generale chiariscono le competenze dei principali Dicasteri di riferimento. Al riguardo, si rafforza anzitutto il ruolo del Pontificio Consiglio *Cor Unum* (art. 1), che segue l'attività istituzionale di *Caritas Internationalis* ed è responsabile dell'approvazione dei suoi testi di contenuto dottrinale o morale. Come si è già accennato, la natura pubblica di *Caritas Internationalis* e la sua partecipazione al *munus* pastorale del Santo Padre postulano che essa esprima sempre in modo trasparente, anche nei suoi documenti, la carità e la sollecitudine della Chiesa.

L'art 2 riguarda la Prima Sezione e l'art. 3 la Seconda Sezione della Segreteria di Stato. Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le linee guide per la futura redazione di una normativa di lavoro specifica per il personale e per la preparazione di un apposito regime previdenziale. Infatti, i dipendenti di *Caritas Internationalis*, pur non essendo dipendenti vaticani, sono parte della comunità di lavoro della Sede Apostolica (cfr Cost. ap. *Pastor Bonus*, *Adnexum* II) e hanno bisogno di una normativa lavorativa specifica. Gli articoli 4 e 5 attribuiscono poi all'ULSA competenza nelle vertenze lavorative e previdenziali e chiariscono il ruolo del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e della Rota Romana in relazione a *Caritas Internationalis*.

L'articolo 6, per sottolineare lo stretto vincolo che unisce l'organismo in parola con il Successore di Pietro e la particolare attenzione del Papa verso questa istituzione, stabilisce la nomina pontificia di almeno tre membri nel Consiglio Esecutivo. Ciò consente al Sommo Pontefice di designare persone di provata competenza specifica, particolarmente quelle provenienti da Regioni povere o meritevoli di un'attenzione privilegiata. Fino alla prossima Assemblea Generale esse saranno: S.E. Mons. Paul Yembuado Ouédraogo, Arcivescovo di Bobo-Dioulasso in Burkina Faso; S.E. Mons Youssef Antoine Soueif, Arcivescovo di Cipro dei Maroniti; S.E. Mons. Bernard Hebda, Vescovo di Gaylord negli Stati Uniti. Resta però fermo che la maggioranza dei membri sarà indicata dalle *Caritas* nazionali, alle quali resta pertanto la responsabilità per il governo di tale importante organismo della *Confederazione*.

È inoltre prevista la presenza di un Assistente Ecclesiastico e di una Commissione di Assistenza. La figura dell'Assistente Ecclesiastico era accennata nel Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, ma non ne erano stati precisati i compiti e la collocazione all'interno delle strutture di *Caritas Internationalis*. La Commissione di Assistenza, invece, è nuova. Essa sarà composta da tre esperti aventi un mero compito consultivo per quanto concerne il funzionamento di *Caritas Internationalis*, ossia di aiuto affinché esso sia in linea con la nuova normativa e con gli obblighi connessi davanti alla comunità internazionale, specie in ambito previdenziale, lavorativo e finanziario.

Oltre al nulla osta della Santa Sede per le candidature a Presidente e Segretario Generale, già previsto nel Chirografo *Durante l'Ultima Cena* e negli Statuti precedenti, il Decreto Generale e i nuovi Statuti prevedono il nulla osta per la candidatura del Tesoriere, giacché tale carica ha un ruolo fondamentale nella preservazione dei diritti delle Organizzazioni membro e, pure, in qualche misura, quelli della Santa Sede.

L'Art. 7 riafferma il principio generale di vigenza della normativa canonica e vaticana di rilievo, nei confronti di

quanti sono impegnati in enti situati nella Città del Vaticano e connessi istituzionalmente con la Santa Sede.

Conclusione

Nel dialogo permanente tra il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, la Segreteria di Stato e i Responsabili di *Caritas Internationalis*, è stata affrontata, di fatto, la maggior parte del contenuto del Decreto Generale e, specialmente, ciò che attiene agli aspetti amministrativi e di disciplina del lavoro, oltre che ai profili finanziari.

La Santa Sede pensa che la nuova normativa complementare del Chirografo *Durante l'Ultima Cena* costituisca un rilevante aiuto per l'istituzione, all'altezza della qualità umana e spirituale dei suoi dirigenti e della loro professionalità. Soprattutto, la normativa odierna mette in piena luce l'identità distintiva di *Caritas Internationalis*, che è nel contempo la sua forza e ciò che può rendere la sua opera particolarmente efficace.

[00583-01.01] [Testo originale: Italiano]

TESTO IN LINGUA INGLESE

In its 61 years of existence, *Caritas Internationalis* has always been a privileged instrument of the Church's charitable activity. Drawing upon its long experience of this worthy institution, and in particular the developments of recent years, the Holy See has sought to update the juridical status of *Caritas Internationalis*, in order the better to support its activity in the context of the modern world.

History and characteristic features of Caritas Internationalis

During the Audience at which he received the participants in the 19th General Assembly of *Caritas Internationalis* on 27 May 2011, Pope Benedict XVI outlined the historical profile and ecclesial nature of this institution, which is a privileged setting for the participation of the lay faithful in the apostolate of the hierarchy (cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution *Lumen Gentium*, 27).

On that occasion, the Holy Father recalled that *Caritas Internationalis* cannot be assimilated into the major Non-Governmental Organizations, even though it carries out with exemplary professionalism and competence roles that they too fulfil, in particular the fight against poverty, the coordination of humanitarian aid and international advocacy.

Caritas Internationalis was the brainchild of Pius XII after the horrors of the Second World War, and it was intended to demonstrate the solidarity of the whole Church in the face of the many situations of conflict and emergency in the world. In 2004, Blessed John Paul II gave it public canonical juridical personality by means of the Chirograph *Durante l'ultima Cena*.

Caritas Internationalis has a universal profile and it carries out its specific task in the name of the Church. It is called to foster communion between the universal Church and particular Churches as well as among all the faithful. It is to bring the Church's message into political and social life at the international level (cf. *Audience to the participants at the General Assembly of Caritas Internationalis*, 27 May 2011). The Holy See, for its part, has the task of following its activity and exercising vigilance in order that both its humanitarian and charitable action and the content of the documents that it disseminates may be in harmony with the Apostolic See and with the Church's Magisterium, and in order that it may be administered with competence and transparency.

This public juridical person is governed principally, though not exclusively, by its proper legislation and by the relevant provisions of the Code of Canon law. The Chirograph *Durante l'Ultima Cena*, in recognizing the special bond linking *Caritas Internationalis* with the Apostolic See, implicitly established that its governance and operation should make reference to the First Section of the Secretariat of State (cf. John Paul II, Apostolic Constitution *Pastor Bonus*, art. 41). At the same time, the Chirograph gave the Pontifical Council *Cor Unum* the task of following and accompanying the activity of *Caritas Internationalis*. Even though they are not explicitly mentioned in the Chirograph, the general competences of the Congregation for the Doctrine of the Faith for doctrinal oversight obviously remain in force (cf. *ibid.*, art. 48), as do those of the Prefecture for Economic Affairs

for vigilance over and monitoring of the administrations that are dependent on the Holy See, or of which the Holy See has charge, whatever the autonomy these administrations may happen to enjoy (cf. *ibid.*, art. 176). More generally, given the universal range of *Caritas Internationalis'* activity, the Holy See's competences for the regulation of ecclesiastical goods and especially for its correct administration have been retained (cf. *ibid.*, art. 98). Moreover, the activity of *Caritas Internationalis* with respect to Governments and international Organizations, given that it is carried out in the Church's name and involves the Holy Father's *munus pastorale*, also concerns the Second Section of the Secretariat of State.

The process of updating the juridical framework of Caritas Internationalis

The experience garnered in almost eight years of applying the Chirograph *Durante l'Ultima Cena* has made it possible to understand in greater detail how to carry forward a process of juridical updating that not only respects but expresses even better the nature of the organization and clarifies the distribution of competences among Dicasteries and offices with an interest in it.

Moreover, in these years and especially in recent months, a number of Pastors and members of the lay faithful have shared their ideas with the Holy See and have offered helpful suggestions, manifesting their sincere interest in *Caritas Internationalis*.

The Holy Father himself, addressing the participants at the said General Assembly of May 2011, set out the fundamental principles to be developed in the new norms.

Meanwhile, between January and May of last year, a working group of representatives from *Caritas Internationalis* and the Holy See studied a new version of the Statutes of *Caritas Internationalis*, with the intention of resolving the interlinked doctrinal, juridical and economic issues. The draft Statutes were then approved by the General Assembly and consigned to the Holy See in Autumn 2011.

During the said meetings of the working group, one of the points to emerge was the need for legislation to complement the Chirograph *Durante l'Ultima Cena*, as a normative reference-point for the application of the new Statutes. Having received the draft Statutes, the Holy Father gave precise instructions to the Cardinal Secretary of State on the contents of the said text due to complement the Chirograph. Accordingly, in deference to these indications, the General Decree was drawn up and the new Statutes and Internal Rules were revised in accordance with it.

Some characteristic features of the new General Decree

In deference to the Holy Father's indications, articles 1, 2 and 3 of the General Decree clarify the competences of the principal Dicasteries involved. In this regard, first and foremost, the role of the Pontifical Council *Cor Unum* has been strengthened (art. 1), the Dicastery, that is, that follows the institutional activity of *Caritas Internationalis* and is responsible for approving its texts with doctrinal or moral content. As mentioned earlier, the public nature of *Caritas Internationalis* and its participation in the Holy Father's *munus pastorale* require it at all times, not least in its documents, to express transparently the charity and solicitude of the Church.

Article 2 concerns the First Section and Article 3 the Second Section of the Secretariat of State. Articles 4 and 5 establish guidelines for the future redaction of specific norms governing employment of personnel and the preparation of a suitable welfare regime. The employees of *Caritas Internationalis*, in fact, while they are not Vatican employees, are part of the working community of the Apostolic See (cf. Apostolic Constitution *Pastor Bonus*, Appendix II) and they need specific employment norms. Articles 4 and 5 then attribute to the Labour Office of the Apostolic See competence for disputes over employment and welfare provision and they clarify the role of the Tribunals of Vatican City State and of the Roman Rota in relation to *Caritas Internationalis*.

Article 6, in order to underline the close bond between the organization in question and the Successor of Peter as well as the Pope's particular attention towards it, establishes that at least three members of the Executive Board be papal appointments. This allows the Holy Father to designate individuals of specific proven

competence, particular those coming from poor regions or regions deserving of privileged attention. Until the next General Assembly they will be: the Most Reverend Paul Yembuando Ouédraogo, Archbishop of Bobo-Dioulasso in Burkina Faso, the Most Reverend Youssef Antoine Soueif, Maronite Archbishop of Cyprus, and the Most Reverend Bernard Hebda, Bishop of Gaylord in the United States. It remains the case, however, that the majority of members are chosen by national *Caritas* agencies, which therefore continue to be responsible for the governance of this important structure of the Confederation.

Moreover, provision is made for an Ecclesiastical Assistant and a Support Commission. The figure of the Ecclesiastical Assistant was mentioned in the Chirograph *Durante l'Ultima Cena*, but his precise tasks and his place within the structures of *Caritas Internationalis* were not defined. The Support Commission, on the other hand, is new. It is to be composed of three experts with a merely consultative role as far as the functioning of *Caritas Internationalis* is concerned, that is to say, a supporting role designed to ensure that it follows the new norms and meets its obligations towards the international community, especially in the areas of welfare provision, employment and finance.

In addition to the *nihil obstat* of the Holy See for candidates for the offices of President and Secretary-General, already provided for in the Chirograph *Durante l'Ultima Cena* and in the previous Statutes, the General Decree and the new Statutes require a *nihil obstat* for the candidates for Treasurer, given that this office has a fundamental role in preserving the rights of the Member Organizations and, up to some extent, also of the Holy See.

Article 7 re-affirms the general principle that significant canonical and Vatican legislation is binding upon those who are employed in entities situated within Vatican City and institutionally linked to the Holy See.

Conclusion

In the ongoing dialogue between the Pontifical Council *Cor Unum*, the Secretariat of State and the officers of *Caritas Internationalis*, most of the content of the General Decree has actually been addressed, especially that which pertains to the administrative and disciplinary aspects of employment, and to financial matters.

The Holy See holds that the new legislation complementing the Chirograph *Durante l'Ultima Cena* is of significant assistance to the institution, worthy of the human and spiritual quality and professionalism of its officers. In particular, today's norms shed full light upon the distinctive identity of *Caritas Internationalis*, which is both its strength and the source of its particular efficacy.

[00583-02.01] [Original text: English]

[B0247-XX.01]
